



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 22 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp². Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 3^{bis} si estingue alle date seguenti:

- a. per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis}: il 16 maggio 2020;
- b. per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3: il 16 maggio 2020, se la ripresa della loro attività è autorizzata conformemente al piano di allentamento dei provvedimenti per la protezione della popolazione deciso dal Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² Si applica fino al 16 settembre 2020.

³ *Abrogato*

¹ RS **830.31**
² RS **818.101**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 23 aprile 2020 alle ore 00.00³.

22 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).